

Installatori a norma

Elaborata dal MISE una raccolta di pareri, circolari e lettere circolari utili all'attività degli operatori in ambito impiantistico

MARIO COLASANTI, PRESIDENTE RNIE

l'installatore italiano

N.8 OTTOBRE 2017



Via Girvachino Belli, 14 - 20127 Milano
Telefono 02 9295521
Fax 02 92955230

Direttore responsabile
Simona Tribuzio

Direttore editoriale
Simona Tribuzio

Redazione
Valentina Gavarini
valentina.gavarini@adwinsrl.it
Tel. 02 92955226

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA
Direttore commerciale
Roberto Parisi
mobile 329 1316645

Ufficio traffico
Tel. 02 92955246
traffico2@adwinsrl.it

Servizio Abbonamenti
Tel. 02 92955231
abbonamenti@adwinsrl.it

CONCESSIONARIA PER LA PUBBLICITÀ
FIRE WAKE s.r.l.
Via Paolo Maspero, 30 - 20137 Milano
Tel. 02 86896013
info@firewake.it

Tiratura del presente numero: 8.000

Stampa
Color Art Srl - Rodengo Saiano (BS)

Hanno collaborato a questo numero:
Mario Colasanti, Bruno Maffei, Camilla Previtali, Alessia Varalda



ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
Servizi di Efficienza Energetica (ESCO) e Facility Management

© Copyright Adwin srl - Milano - Italia.

Le rubriche e le notizie sono a cura della redazione.
È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, fotografie e disegni
senza preventiva autorizzazione scritta.


Tariffe abbonamenti 2017

Italia: sped. ordinaria € 76,00
sped. contrassegno € 80,00
Esteri: sped. ordinaria € 114,00
sped. prioritaria Europa € 129,00
sped. prioritaria Africa, America, Asia € 162,00
sped. prioritaria Oceania € 182,00

Fascicolo singolo: € 7,00
Fascicolo arretrato: € 14,00

L'IVA sugli abbonamenti, nonché sulla vendita di fascicoli separati,
è assolta dall'Editore ai sensi dell'art.74 primo comma lettera C
del DPR 26/10/72 N.633 e successive modificazioni e integrazioni.

SOMMARIO



4
EDITORIALE
Investire nella formazione
A CURA DELLA REDAZIONE

6
NOTIZIE
A CURA DELLA REDAZIONE

14
APPROFONDIMENTI
Smart city: opportunità da non perdere
BRUNO MAFFEIS

22
MERCATO
L'efficienza che vale 8-10 miliardi
ALESSIA VARALDA


28
NORMATIVA
Installatori a norma
MARIO COLASANTI

34
REALIZZAZIONI
Abitare consapevole
A CURA DI CAMILLA PREVITALI

38
PRODOTTI
Promessa di qualità
VALENTINA GAVARINI

44
DOSSIER
Riscaldare con stile ed efficienza
A CURA DELLA REDAZIONE

52
INCONTRI
Trasformare la crisi in opportunità
VALENTINA GAVARINI



56
EVENTI
Innovazione a 360 gradi
A CURA DELLA REDAZIONE

60
MERCATO
Made in Italy per passione
A CURA DI VALENTINA GAVARINI

64
EVENTI
Business e cultura
A CURA DELLA REDAZIONE

68
REALIZZAZIONI
Comfort vista lago
A CURA DI CAMILLA PREVITALI

72
PRODOTTI
Bagno: scarico no problem
A CURA DELLA REDAZIONE

74
EVENTI
La forza dell'integrazione
A CURA DI BRUNO MAFFEIS

76
REALIZZAZIONI
Benessere intelligente
A CURA DI CAMILLA PREVITALI

87
SOLUZIONI
A CURA DI BRUNO MAFFEIS

96 ESPOSIZIONI E FIERE

79 **LA RIVISTA DELL'ASSISTAL**

Il 21 giugno 2017 è stata pubblicata la “raccolta di pareri, circolari e lettere circolari” aggiornata del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), inerente ai quesiti posti dalle “imprese di installazione degli impianti, di cui al D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008, all’interno degli edifici”. In questo numero riportiamo alcuni quesiti che pensiamo possano essere utili allo svolgimento dell’attività quotidiana degli installatori.

1. “Può un soggetto, titolare di un’impresa artigiana che svolge attività non attinente l’ambito di applicazione del D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008, ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4 del D.M. stesso solo ed esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività di installatore relativa agli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali – “limitatamente” alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense?”

In questo caso il MISE ha dato risposta negativa motivando il parere contrario con il fatto che gli impianti di cui al “quesito” e all’articolo 1 (ambito di applicazione), comma 2 lettera c) del D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008 prevedono che le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, delle condense, di ventilazione, di aerazione dei locali, siano ricomprese e/o connesse a quelle di installazione degli “impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione” e che quindi non può essere attribuita un’abilitazione limitata alle “sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense”.

2. “Ai fini dell’installazione degli impianti di riscaldamento elettrici (climatizzatori/condizionatori) è necessario o meno che l’impiantista ottenga il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l’installazione degli impianti di cui alle lettere a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti



per l’automazione di porte, cancelli e barriere, – c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali, di cui all’articolo 1 (ambito di applicazione), comma 2 (gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue), comma 2 del D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008?”

Ovvero è sufficiente il solo riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l’esercizio dell’attività di installazione degli impianti di cui alla lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali, di cui all’articolo 1 (ambito di applicazione), comma 2 (gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue), comma 2 del D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008?

E inoltre:

“Ai fini dell’installazione degli impianti di riscaldamento alimentati a gas, occorrerebbe il riconoscimento dei requisiti di entrambe le lettere c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle

condense, e di ventilazione e aerazione dei locali], e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali, di cui all'articolo 1 (ambito di applicazione), comma 2 (gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue), comma 2 del D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008”?

Ovvero è sufficiente il solo riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali, e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali], di cui all'articolo 1 (ambito di applicazione), comma 2 (gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue), comma 2 del D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008?


In questo caso il MISE ha precisato che occorre attenersi alle direttive impartite con Circolare Ministeria-



le M.I.C.A. n.° 3439/C del 27 marzo 1998: Legge n.° 46 del 5 marzo 1990 - Chiarimenti e interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più importanti. In particolare, della circolare succitata, occorre riferirsi al “punto 2 – lettera b” che cita nello specifico: “È inoltre il caso di precisare che l'eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere, indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. In tale ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni”.

La Circolare inoltre esemplifica che:

“Un'impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui alla lettera a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere di cui all'articolo 1, della



Legge n.° 46 del 5 marzo 1990, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente". Anche se la Circolare pubblicata è riferita alla Legge n.° 46 del 5 marzo 1990, il MISE. afferma che "Anche se la circolare è stata a suo tempo emanata con riferimento alla Legge n.° 46 del 5 marzo 1990 si ritiene che per il caso (quesito) in questione è ancora attuale".

PARERE MISE. IN MERITO ALL'ISTALLAZIONE DI APPARECCHI UTILIZZATORI A GAS A USO PROMISCUO E NON

"In merito all'installazione delle caldaie a gas e più in generale, di impianti relativi a generatori di calore e scaldacqua "alimentati esclusivamente a gas" compresa la realizzazione/posa delle tubazioni, dei collegamenti conseguenti e necessari, che gli stessi debbano essere considerati rientranti nella lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali], di cui all'articolo 1 (ambito di applicazione), comma 2 (gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue), comma 2 del D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008?"

3. Chi rilascia la Dichiarazione di conformità?

In questo caso il MISE ha precisato che l'obbligo del rilascio delle certificazioni, nello specifico le dichiarazioni di conformità, afferenti gli impianti installati presso l'abitazione del cliente, di nuova costruzione, è sicuramente a carico dell'impresa che concretamente ha installato/realizzato gli impianti stessi.

Inoltre:

- ove l'impresa installatrice coincida con quella costruttrice a quest'ultima è fatto l'obbligo, in quanto anche impresa installatrice, del rilascio delle certificazioni ovvero le dichiarazioni di conformità;
- ove l'impresa che ha realizzato/installato gli impianti sia diversa da quella costruttrice, l'obbligo del rilascio delle certificazioni ovvero le dichiarazioni di conformità, sono in capo all'impresa installatrice.

Infine il MISE. in merito a quest'ultimo caso ha precisato che dove l'impresa installatrice degli impianti abbia lavorato avendo come committente dei lavori l'impresa costruttrice, quest'ultima dovrà consegnare all'interessato, ovvero al cliente che acquista l'immobile, le dichiarazioni di conformità in quanto l'impresa costruttrice è di fatto la destinataria iniziale degli impianti realizzati e dunque delle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'impresa installatrice.

RNIE **Registro Nazionale** **Professionale delle Imprese** **Idrauliche ed Elettriche**

Nato il 22 novembre 2014, il Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche è un'associazione senza scopo di lucro aperta a tutti coloro che rivestono la qualifica di Responsabile Tecnico di Impresa Installatrice e Manutentrice degli impianti posti al servizio degli edifici in conformità a quanto prescritto dal D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008. Il Registro non si pone in contrasto con le altre associazioni di Categoria presenti sul territorio nazionale ma vuole essere un'alternativa alle stesse. Il suo obiettivo principale è tutelare e valorizzare le figure dell'idraulico e dell'elettricista. Ciò significa dar loro una univocità di comportamento come, per esempio, informare il cliente finale sullo stato del proprio impianto in merito a sicurezza, rispondenza alla legislazione e alla normativa vigente, efficienza energetica e redigendo anche i rapporti di verifica riportati nelle normative di settore. Univocità di comportamento significa che i responsabili tecnici iscritti al Registro redigono e propongono al cliente finale preventivi chiari, dettagliati e contenenti tutte le informazioni in merito ai materiali, alle norme applicate per la realizzazione dell'impianto e al rilascio della documentazione tecnica a lavoro ultimato.

www.rnie.it

4. La pulizia e la manutenzione ordinaria della canna fumaria del camino deve essere eseguita da impresa abilitata ai sensi del D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008?

In questo contesto il MISE ha precisato che la sola pulizia, manutenzione ordinaria, video ispezione della canna fumaria/camino, non rientra nell'ambito di applicazione del D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008 e che quindi può essere liberamente eseguita, non richiedendo abilitazione alcuna. Tale risposta è stata motivata richiamando l'articolo 8 (obblighi del committente o del proprietario), comma 1 del D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008, che cita:

- "Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1 (ambito di applicazione), comma 2, a imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3 (imprese abilitate)" dove chiaramente si evince che si parla di manutenzione straordinaria e non di manutenzione ordinaria.

Tale motivazione è supportata dal successivo articolo 10 (manutenzione degli impianti), comma 1, che cita:

- “la manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 (ambito di applicazione), non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 8 (obblighi del committente o del proprietario), comma 1 ...”

Fatto salvo quanto stabilito in materia di manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato, per i quali si applica il decreto del Presidente della Repubblica n.° 162 del 30 aprile 1999 e le altre disposizioni specifiche.


5. *La nomina del Responsabile Tecnico può essere retroattiva o comunque ha validità retroattiva?*

Il MISE ha dato risposta negativa chiarendo che nel caso della nomina in un’impresa installatrice di un Responsabile Tecnico, anche nel caso di necessità/esigenza da parte dell’impresa stessa di provvedere alla sostituzione del Responsabile Tecnico, il provvedimento di sostituzione deve essere denunciato al R.E.A. entro il termine previsto di 30 giorni e dove venga riscontrato l’effettivo possesso dei requisiti tecnico - professionali, la nomina acquisirà efficacia di fronte ai terzi. Infine il MISE ha ricordato che la ritardata denuncia della nomina del nuovo Responsabile Tecnico, debba necessariamente essere sanzionata dalla Camera di Commercio competente.

6. *Per la sostituzione del Responsabile Tecnico è obbligatorio/necessario presentare una nuova S.C.I.A.?*

In questo caso il MISE ha chiarito che la sostituzione del Responsabile Tecnico implica la presentazione di una nuova S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) da parte dell’impresa installatrice interessata.

7. Che comportamento è necessario tenere nei casi di omessa comunicazione da parte dell’impresa installatrice, della cessazione dalla carica del proprio Responsabile Tecnico, ovvero a) se l’impresa medesima debba essere annotata nel repertorio delle notizie economiche e amministrative con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento d’ufficio o b) dalla data in cui l’impresa, sollecitata, provvede a presentare la denuncia o c) se invece detta cessazione debba



decorrenza dalla data in cui si è effettivamente interrotto il rapporto tra impresa e Responsabile Tecnico?

Il MISE ha chiarito che nel D.M. n.° 37 del 22 gennaio 2008 è espressamente citato che ogni obbligo di comunicazione o denuncia relativa all’attività svolta, è in capo all’impresa.

Da ciò ne deriva che nel caso in cui il Responsabile Tecnico segnali alla Camera di Commercio la cessazione del proprio rapporto con l’impresa che ha omesso la relativa denuncia alla Camera di Commercio stessa, mediante idonea documentazione afferente alla segnalazione stessa, risulterà necessario che la Camera di Commercio contatti l’impresa stessa invitandola ad aggiornare la propria iscrizione provvedendo, in caso di inerzia, a disporre la cancellazione d’ufficio con provvedimento del Conservatore, in quanto è assolutamente obbligatorio che il R.E.A. venga aggiornato sullo stato delle cose afferenti l’impresa stessa.

Quindi è necessario che la Camera di Commercio annoti e che l’impresa denunci la cessazione del rapporto, dal momento in cui la separazione è effettivamente intervenuta.

Da ciò deriva la necessità per l’impresa della nomina di un nuovo Responsabile Tecnico dove quello precedente e cessato fosse l’unico preposto, con sospensione dell’attività fino alla data della nomina; e, per la Camera di Commercio, della verifica delle Dichiarazioni di Conformità rilasciate dall’impresa stessa, durante il periodo in cui è stata accertata la mancanza del Responsabile Tecnico applicando dove necessario le sanzioni previste dalla legge, in relazione all’entità delle violazioni accertate.